

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 35

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).

(GU n.15 del 10-4-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 204 Speciale del 9 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Atto di promulgazione n. 35

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 38/3 del 17 novembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

Legge regionale 7 dicembre 2020 n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: Marsilio

Allegato

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale) e' sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Regione concede contributi costanti trentacinquennali e contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione o la progettazione delle opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro

consorzi, mediante programmi pluriennali sulla base delle richieste avanzate dagli enti predetti e su specifici programmi di questi.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 2 della legge regionale n. 43/1976 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. La misura del contributo costante trentacinquennale e' fissata nel sette per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.

2. All'inizio di ogni anno finanziario e comunque prima della formazione del progetto di piano annuale di opere pubbliche, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, fissa la misura del contributo costante che e' pari al tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del novanta per cento elevata al cento per cento per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o per la progettazione definitiva ed esecutiva.

4. Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per revisione prezzi, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonche' per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' e collaudo.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 3 della legge regionale n. 43/1976 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Sono ammessi a contributo trentacinquennale la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:

a) acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli enti locali;

b) strade provinciali e comunali;

c) ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, degli invalidi e degli anziani, cimiteri;

d) sedi comunali;

e) edifici pubblici di proprieta' dei comuni e delle province;

f) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compreso l'arredamento;

g) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;

h) porti ed approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi con particolare riguardo per quelli interessati alla attivita' turistica ed opere a protezione delle spiagge e della fascia costiera.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 4 della legge regionale n. 43/1976 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Sono ammessi a contributo in conto capitale la costruzione, il completamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:

a) strade provinciali e comunali;

b) acquedotti, fognature, impianti depurativi, inceneritori;

c) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie escluso l'arredamento;

d) edifici destinati al ricovero degli invalidi e anziani, sedi

comunali e cimiteri;

e) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;

f) opere a protezione delle spiagge e delle fasce costiere.

2. Sono altresì ammessi a contributo in conto capitale gli interventi urgenti di cui all'art. 1-bis della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) non riconducibili ad eventi calamitosi.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 5 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste nei relativi contratti.

2. I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai diciannove ventesimi dell'ammontare complessivo, in base a stati di avanzamento dei lavori, previa autorizzazione dei dirigenti dei servizi e dei direttori competenti.

3. Il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relazione acclarante.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 6 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Nell'esecuzione delle opere pubbliche di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto non previsto con la presente legge, è applicata la normativa nazionale e regionale vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 7 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, alla contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 8 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Il Consiglio regionale approva il piano generale dei lavori pubblici predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle richieste avanzate dagli enti interessati, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

2. Le richieste di completamento di opere iniziate e quelle relative ad interventi urgenti, ma non ancora ultimate per insufficienza di finanziamento, hanno priorità su quelle per lavori di nuova costruzione.

3. Le istanze sono inviate ai servizi regionali competenti, corredate di relazione tecnica e di apposita deliberazione con l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a

ciascuna delle opere per le quali e' chiesto il finanziamento.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 9 della legge regionale n. 43/1976 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Gli enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, presentano, per il tramite dei competenti servizi regionali, domanda diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dal progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera e dall'atto di approvazione dell'ente, con il quale e' confermata la domanda di contributo, e' approvato il progetto di fattibilita' tecnica ed economica ed e' indicato con quali mezzi si intende far fronte all'eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'Istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 10 della legge regionale n. 43/1976 e' sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. La Giunta regionale approva, previa istruttoria dei servizi competenti, senza limiti d'importo, le progettazioni e i progetti relativi a tutte le categorie di opere pubbliche e, se previsto, concede il contributo che puo' essere esteso ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalita' dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto con offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 12 della legge regionale n. 43/1976 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. La Giunta regionale, per mezzo dei servizi competenti, verifica lo stato dei lavori, il conseguimento degli obiettivi progettuali ed il rispetto della convenzione.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 13 della legge regionale n. 43/1976 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. La Regione, in attuazione dell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), nei casi in cui la legislazione vigente lo prescrive, si avvale, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale, del Comitato regionale tecnico amministrativo, Sezione lavori pubblici, di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici).».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 43/1976

1. L'art. 18 della legge regionale n. 43/1976 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della missione 08, programma 01, titolo 2, della parte spesa del bilancio regionale.».

Art. 14.
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/3 del 17 novembre 2020, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: Sospiri

(Omissis).